

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Licia Grassucci, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il 24.2.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BACCI (all'epoca dei fatti Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), FABIO BETTUCCI (all'epoca dei fatti vice Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl - (nota n. 7211/496 pf16-17 GC/cc del 12.1.2017).

Il deferimento

Con atto del 12/1/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl;
2. il Sig. Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl;
3. la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl;

per rispondere:

- Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,
- Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,

a) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva;

- la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, e dal Sig. Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver versato, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati i deferiti Bacci e la Società Lucchese hanno fatto pervenire copia di quietanze di versamento in data 2/11/2016 e in data 18/11/2016 e nomina del difensore, Avv. Sara Agostini del foro di Brescia.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Bacci Andrea e per il Sig. Bettucci Fabio la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) ciascuno; per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.

La difesa degli incolpati, invece, ha chiesto il proscioglimento dei assistiti, contestando l'applicazione della recidiva ex art. 21, comma 1, CGS; si è riportata comunque agli scritti difensivi depositati.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota del 25 novembre 2016, la Co.Vi.So.C. ha segnalato che, in base ai report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, la AS Lucchese Libertas 1905 Srl (e per essa gli indicati dirigenti) ha omesso di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC, entro il termine perentorio del 17 ottobre 2016, i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario relativi agli emolumenti spettanti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2016.

Ai sensi dell'art. 85, lettera c), paragrafo V, delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quale è la AS Lucchese Libertas 1905, sono tenute a documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre 1° luglio-31 agosto, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps,

per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Inoltre, l'art 10, comma 3, CGS prevede che il mancato pagamento da parte delle Società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comporta l'applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Come detto, dagli atti del procedimento risulta l'inosservanza del termine perentorio di cui al citato art. 85 NOIF, nel caso di specie slittato dal 16 ottobre, festivo, al 17 ottobre non festivo, mentre non può valere a scriminare la condotta il successivo adempimento da parte della Società dei versamenti effettuato in data 2 novembre 2016 e 18 novembre 2016, come da quietanze depositate il 21 febbraio 2017, se non ai fini della entità della sanzione da applicare.

Conseguentemente, la responsabilità disciplinare della Società e dei suoi dirigenti, ciascuno per i rispettivi poteri e funzioni, sussiste e va sanzionata.

Quanto alla recidiva, la contestazione non è fondata.

Infatti, la precedente sanzione comminata alla Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, a seguito del procedimento n. 167 pf 16-17 (C.U. n. 34/TFN del 24/11/2016), è stata determinata dall'omesso deposito della fideiussione la quale, pur consistendo in una violazione in materia gestionale ed economica, non ha la stessa natura di quella oggetto del presente procedimento così come richiede l'art. 21, comma 1, del vigente CGS.

Ne discende che non sussiste la contestata recidiva.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.

Visti gli artt. 85, lett. c), paragrafo V e 10, comma 1, CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Bacci Andrea;
- inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Bettucci Fabio;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl.

(146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LORENZO PETRONI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), VINCENZO TAVERNITI (all'epoca dei fatti Consigliere delegato e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC PISA 1909 SSrl - (nota n. 7215/495 pf16-17 GC/cc del 12.1.2017).

Il deferimento

Con atto del 12/1/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl;

2. il Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl;

3. la Società AC Pisa 1909 SSrl;

per rispondere:

- il Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl,

- il Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl,

a) per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl, e dal Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSrl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII), delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 17 ottobre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps suindicati.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati il difensore della Società Pisa 1909 SSrl ha fatto pervenire memoria.

Il dibattimento

Preliminarmente, la Procura Federale, per la posizione del Sig. Taverniti Vincenzo, ha concluso per il proscioglimento dello stesso, in quanto all'epoca dei fatti effettivamente dimessosi dalla carica.

Per le altre posizioni la Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, l'inibizione di mesi 3 (tre);

- per la Società AC Pisa 1909 SSrl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La difesa della Società, invece, ha ribadito l'istanza di riunione del presente procedimento con altri pendenti presso la Procura Federale; per il resto si è riportata alla memoria difensiva e alle conclusioni in essa contenute.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene di non potere accogliere la richiesta di riunione del presente procedimento con altri, allo stato, non ancora pendenti innanzi a questo Tribunale. Passando all'esame del presente deferimento, lo stesso è infondato e, pertanto, va accolto per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota del 25 novembre 2016, la Co.Vi.So.C. ha segnalato che, in base ai report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, la AC Pisa 1909 Srl (e per essa i sopra indicati dirigenti) ha omesso di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC, entro il termine perentorio del 17 ottobre 2016, i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario relativi agli emolumenti spettanti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2016.

Ai sensi dell'art. 85, lettera c), paragrafo V, delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quale è la AC Pisa 1909, sono tenute a documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre 1° luglio-31 agosto, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Inoltre, l'art 10, comma 3, CGS prevede che il mancato pagamento da parte delle Società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comporta l'applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Come detto, dagli atti de procedimento risulta l'inosservanza del termine perentorio di cui al citato art. 85 NOIF, nel caso di specie slittato dal 16 ottobre, festivo, al 17 ottobre non festivo. Conseguentemente, la responsabilità disciplinare sussiste e va sanzionata.

Tuttavia, occorre valutare le singole posizioni dei dirigenti, ciascuno per i rispettivi poteri e cariche rivestite.

Al riguardo, il Collegio, come risulta dagli atti depositati e come emerso più chiaramente in sede di dibattito a seguito dell'intervento della Procura Federale, alla data del 17 ottobre 2016 il Sig. Vincenzo Taverniti non disponeva più dei poteri a lui delegati dal Presidente poi dimessosi dalla carica, mentre era ancora nella sua qualifica di Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni.

Ne discende che il Sig. Vincenzo Taverniti non risponde dei fatti contestati perché al medesimo non imputabili.

Viceversa, dell'illecito disciplinare risponde il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni a nulla rilevando le questioni all'epoca pendenti all'interno della Società che hanno portato poi all'interruzione di qualsivoglia relazione.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.

Visti gli artt. 85, lett. c), paragrafo V e 10, comma 1, CGS, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Petroni Giorgio Lorenzo;
- penalizzazione di punti 1 (uno) a carico della Società AC Pisa 1909 Srl, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Proscioglie il Sig. Taverniti Vincenzo, in quanto persona estranea ai fatti contestati.

(111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia), Società ASD VIRTUS FLAMINIA - (nota n. 4737/1342 pf15-16 GP/GM/pp del 03.11.2016).

Il deferimento

Con atto del 3/11/2016 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Sig. Ciappicci Roberto, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia,
2. la Società ASD Virtus Flaminia;

per rispondere:

- Sig. Ciappicci Roberto, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia,
- della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015, ore 18.00, della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto dal citato C.U.;
- Società ASD Virtus Flaminia, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Ciappicci Roberto l'inibizione di giorni 30 (trenta); per la Società ASD Virtus Flaminia, l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Ai sensi del punto A del Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, è fatto obbligo alle Società che chiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D di depositare, entro il termine del 10/07/2015, ore 18.00, una serie di documenti. In particolare, il punto 9A) prevede il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.

Il successivo punto A11) dello stesso Comunicato Ufficiale n. 167/2015 dispone, poi, che l'inosservanza del termine indicato del 10 luglio 2015, ore 18,00, per l'invio della

documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli Organi di giustizia sportiva con l'ammenda di Euro 1.000 per ciascun inadempimento.

Come segnalato con nota della Co.Vi.So.D. del 14 aprile 2016, la Società ASD Virtus Flaminia non ha rispettato il termine del 10/07/2015, ore 18.00, ai fini dell'invio della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.

Trattasi di illecito disciplinare che si perfeziona al solo trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte menzionato Comunicato ufficiale, a nulla rilevando come scriminante l'invocato impedimento riguardante la persona del sindaco di Civita Castellana atteso che comunque nell'organizzazione di un ente locale, per esigenze di continuità e correttezza, in caso di assenza di quest'ultimo, altri provvedono al rilascio di dichiarazioni come quella della disponibilità del campo.

Né, d'altronde, può in qualche modo ritenersi sanato il comportamento disciplinarmente censurato una volta che è intervenuta, come affermato dal Presidente della Società con l'istanza del 24.8.2016, la Comunicazione ufficiale della Co.Vi.So.D. del 15 luglio 2015 circa l'esito positivo dell'istruttoria svolta a proposito della domanda d'iscrizione al campionato. Infatti, tale comunicazione è valevole positivamente ai fini dell'ammissione al campionato, ma non ai fini della derubricazione di eventuali illeciti disciplinari.

Quanto alla Società ASD Virtus Flaminia, dell'illecito disciplinare risponde ai sensi dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 10, comma 3 bis, CGS.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.

Visti gli artt. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) giorni a carico del Sig. Ciappicci Roberto;
- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) a carico della la Società ASD Virtus Flaminia.

(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all'epoca dei fatti Consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente DG con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC PISA 1909 SSrl - (nota n. 7460/80 pf16-17 GP/GT/agg del 19.1.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

Visto il deferimento della Procura Federale;

Viste le memorie difensive presentate dai deferiti;

Sentite le parti entrambe presenti in udienza, le quali si sono riportate integralmente ai propri scritti;

Tenuto conto che nelle memorie difensive è sollevata, tra l'altro, l'eccezione di violazione del termine di conclusione dell'indagine di cui all'art. 32ter, comma 4 del CGS sull'assunto

della perentorietà dei termini condivisa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare e non anche dalla Corte Federale d'appello;

Considerato che tale eccezione riveste carattere preliminare e che la Federazione ha ricevuto formale notizia nei giorni scorsi della presentazione di diversi ricorsi al Collegio di Garanzia del CONI aventi ad oggetto l'impugnazione delle decisioni assunte in materia dalla Corte Federale d'Appello FIGC, vertenti proprio sull'interpretazione e la corretta applicazione della norma suindicata (in ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare in cura alla Procura Federale);

Rilevato che la questione preliminare dedotta in questa sede risulta sostanzialmente connessa a quella pregiudiziale sottoposta all'esame del Collegio di Garanzia del CONI e tuttora *sub judice*;

Ritenuto pertanto opportuno, ad avviso del Collegio, disporre il rinvio dell'udienza per evidenti ragioni di economia, anche al fine di elidere il rischio di inutili quanto defatiganti e/o ripetitive attività procedurali;

P.Q.M.

Riservato ogni decisione in rito e nel merito, rinvia all'udienza del 16 marzo 2017, ore 14.00 per la prosecuzione del dibattimento, previa eventuale acquisizione agli atti della decisione del Collegio di Garanzia del CONI in ordine al ricorso indicato nelle premesse.

Dispone la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOMMELLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo), CAPASSO ANTIMO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Boys Posillipo), D'APICE ALEX (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), COZZOLINO GIUSEPPE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), Società ACD BOYS POSILLIPO - (nota n. 5693/880 pf15-16 GM/GP/ma del 25.11.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Rilevato, che non si è perfezionata la notifica dell'atto di convocazione dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare per la posizione della Società ACD Boys Posillipo; Che è necessario procedere ad una nuova notifica del suddetto atto di convocazione alla Società ACD Boys Posillipo, così come richiesto dalla Procura Federale unitamente alla sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

P.Q.M.

Così provvede:

- rinvia l'intero procedimento nei confronti di tutti i deferiti alla riunione del 6.4.2017 ore 14, con salvezza dei diritti di prima udienza e senza ulteriori avvisi.

Dispone altresì la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti**

Publicato in Roma il 1 marzo 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio